



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

ATTO DI RIASSUNZIONE EX ART. 15 COMMA 4 C.P.A.

A SEGUITO DI ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 8394/2022

DI DECLARATORIA DI INCOMPETENZA TERRITORIALE

CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 C.P.A.

ED ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

^^^

PER: LAZZARO FEDERICA (C.F.: LZZFRC87R53G273I), nata a Palermo il 13/10/1987 e residente a Bologna in Via Ugo Lenzi n. 8 (40122), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ M.I.U.R., in persona del Ministro *pro tempore* - **U.S.R. PER L'EMILIA ROMAGNA**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed ivi domiciliati *ex lege* in Via dei Portoghesi n. 12 (00186) Roma, con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ;

- Resistente-

SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: AIMI CAROLINA, elettivamente domiciliata in Via dei Mille n. 9 (43015) Noceto (PR).

^^^

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

ANCHE CON DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE, DEI PROVVEDIMENTI:

1. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Istruzione ha decretato il mancato superamento della prova scritta sostenuta in data 21.03.2022 dalla ricorrente per la classe di concorso "A022- Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I grado" per la Regione Emilia Romagna, in relazione al concorso ordinario

- di cui al D.D. n. 499/2020, come modificato ed integrato dal D.D. n. 23/2022;
2. Dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione per l'espletamento della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida e ai quadri di riferimento per la classe di concorso di appartenenza di parte ricorrente;
 3. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

Con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale per la classe di concorso "A022" di appartenenza della ricorrente, non ancora pubblicati.

PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE:

Ordinare all'Amministrazione resistente di ammettere la ricorrente allo svolgimento della prova orale del concorso ordinario, per la classe di concorso "A022" di appartenenza.

FATTO

L'odierna ricorrente notificava ritualmente all'Amministrazione resistente e al controinteressato e successivamente depositava presso il TAR della Emilia Romagna - Bologna il seguente ricorso:

"ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A.

CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A. – D.L. 02/07/2010 N. 104

E CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

^^^

PER: LAZZARO FEDERICA (C.F.: LZZFRC87R53G273I), nata a Palermo il 13/10/1987 e residente a Bologna in Via Ugo Lenzi n. 8 (40122), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ M.I.U.R., in persona del Ministro pro – tempore - U.S.R. PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del Direttore Generale pro – tempore, entrambi domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, in Via A. Testoni n. 6 (40123), con notifica PEC al seguente indirizzo: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it ;

- Resistente-

SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: AIMI CAROLINA, elettivamente domiciliata in Via dei Mille n. 9 (43015) Noceto (PR);

^^^

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:

1. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Istruzione ha decretato il mancato superamento della prova scritta sostenuta in data 21.03.2022 dalla ricorrente per la classe di concorso "A022- Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I grado" per la Regione Emilia Romagna, in relazione al concorso ordinario di cui al D.D. n. 499/2020, come modificato ed integrato dal D.D. n. 23/2022;
 2. Dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione per l'espletamento della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida e ai quadri di riferimento per la classe di concorso di appartenenza di parte ricorrente;
 3. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.
- Con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale per la classe di concorso "A022" di appartenenza della ricorrente, non ancora pubblicati.

PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE:

Ordinare all'Amministrazione resistente di ammettere la ricorrente allo svolgimento della prova orale del concorso ordinario, per la classe di concorso "A022" di appartenenza.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

L'odierna ricorrente, a seguito della pubblicazione del bando del concorso ordinario indetto con D.D. del Ministero dell'Istruzione n. 499 del 21.04.2020, presentava la relativa domanda di partecipazione (cfr. doc.ti 1 - 2: D.D. M.I. n. 499 del 21.04.2020; Domanda di

partecipazione).

Il Bando di concorso in oggetto veniva indetto, a norma dell'art. 1, su base regionale per la "copertura di complessivi n. 25.000 posti autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio 2020/2021, 2021/2022, secondo quanto riportato all'Allegato n. 1, che ne costituisce parte integrante".

Con successivo Decreto Dipartimentale n. 649 del 03.06.2020 il Ministero dell'Istruzione aggiornava il contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale, elevandolo dagli originari 25.000 a 33.000.

L'art. 3 del Bando rubricato "Requisiti di ammissione" prevedeva che: "1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per i posti comuni, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo, i candidati anche di ruolo, in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a) abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; b) il possesso congiunto di: i. laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; ii. 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. 2. Ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, i soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui alle lettere b) del comma 1 e 2 dell'art. 5 del Decreto Legislativo, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente. 3. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la

scuola secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei titoli di cui al comma 1 congiuntamente al titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. 4. Sono ammessi con riserva, coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui ai commi 1, 2 e 3 abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. 5. Sono, altresì, ammessi con riserva, ai sensi dell'art. 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno avviati entro la data del 29 dicembre 2019. La riserva è sciolta positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020. 6. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Decreto Legislativo, sino ai concorsi banditi nell'anno scolastico 2024/2025, per la partecipazione alle procedure concorsuali a posti di insegnante tecnico pratico, è richiesto il titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente. 7. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 8. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale”.

A seguito della pubblicazione del D.L. n. 73/2021 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, con decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 il Ministero dell'Istruzione modificava il precedente bando di concorso, prevedendo una prova scritta computer based, consistente nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nella seguente modalità (Cfr. doc. 3: D.D. M.I. n. 23/2022):

1. Per i posti comuni, 40 quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa.

- 2. Per i posti di sostegno, 40 quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.*
- 3. Per i posti comuni e di sostegno, 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue e 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.*

Alla prova orale, prevista dall'art. 3 comma 8 del D.D. n. 23/2022, venivano ammessi i candidati che avevano ottenuto una votazione pari almeno a 70/100.

La ricorrente, avendo presentato la relativa domanda di partecipazione per la Regione Emilia Romagna, veniva convocata per lo svolgimento della prova scritta in data 21.03.2022 (cfr. doc. 4: Convocazione prova scritta).

Successivamente allo svolgimento della prova scritta, nel corso della medesima giornata, alla ricorrente veniva comunicato l'esito della prova sostenuta e apprendeva di non aver superato la suddetta prova, avendo totalizzato il punteggio complessivo di 68,00/100, dunque per una sola risposta. In seguito, accedendo alla propria area personale della piattaforma "Concorsi e procedure selettive" predisposta dal Ministero dell'Istruzione, la ricorrente poteva avere accesso all'elaborato svolto.

Il mancato superamento della prova scritta sostenuta dalla ricorrente è da imputarsi esclusivamente alla condotta della resistente Amministrazione, la quale ha agito in aperta violazione di legge, attraverso la predisposizione di quesiti non correttamente formulati ed in relazione ai quali sono state inserite più risposte corrette, come si evince dal contenuto di accreditati manuali scolastici allegati e dalle perizie prodotte da esperti della materia, e attraverso l'inserimento di quesiti non pertinenti in relazione ai Quadri di riferimento forniti prima dello svolgimento della prova.

Alla ricorrente non è stato pertanto consentito l'espletamento della prova concorsuale in conformità alla legge, condizione che ha determinato il mancato superamento della stessa.

Sulla base delle illegittimità riscontrate in sede di svolgimento della prova scritta del

concorso in oggetto, meglio specificate infra, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ricorre innanzi a Questo Ecc.mo T.A.R. chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. SULLA ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONevolezza MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al D.D. M.I. n. 499/2020, così come modificata ed integrata dal D.D. n. 23/2022, il Ministero dell'Istruzione è incorso in una serie di violazioni, consistenti nella mancata corretta individuazione delle risposte da considerarsi corrette in relazione ai quesiti somministrati nell'ambito della prova scritta per la classe di concorso "A022" di appartenenza della ricorrente.

Si rappresenta che la ricorrente, in possesso di notevoli comprovati requisiti nell'ambito delle materie di riferimento per la propria classe di concorso, otteneva il punteggio pari a 68,00/100 e dunque, per soli 2,00 punti, non superava la prova scritta del concorso in oggetto.

La mancata ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso è da imputarsi esclusivamente alle modalità di predisposizione dei quesiti da parte del Ministero resistente, il quale ha inserito più risposte che possono ritenersi corrette e quesiti dal contenuto non pertinente in relazione ai Quadri di riferimento.

Con la pubblicazione dei "Quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta" in relazione alla classe di concorso "A022" di appartenenza della ricorrente, il Ministero dell'Istruzione ha così previsto: "In particolare i quaranta quesiti distinti per la classe di concorso A022 sono così distribuiti, per entrambe le sessioni previste: a) 22 quesiti di Letteratura italiana e Lingua italiana, vertenti su tutto il programma concorsuale. Sono stati inclusi quesiti su opere letterarie dal Trecento al Novecento, ivi compresa la conoscenza integrale e l'esegesi della Commedia dantesca, conformemente al programma. Sono stati proposti brevi testi in prosa e in poesia, da comprendere nel significato e nei caratteri linguistici, stilistici, retorici. Sono stati proposti quesiti di riconoscimento e attribuzione dei testi ai rispettivi autori e di collocamento nel contesto storico-letterario, anche in relazione al rapporto tra la letteratura italiana e le più importanti letterature straniere, sempre conformemente al programma. Sono stati altresì inseriti in maniera proporzionale quesiti di

riflessione metalinguistica ai diversi livelli di analisi sintattica e morfologica, conformemente al programma. b) 9 quesiti di Storia, vertenti su tutto il programma concorsuale. Sono stati inclusi in maniera proporzionale quesiti di Storia antica, dell'alto e del basso Medioevo, dell'età moderna, dell'Ottocento, del Novecento e della contemporaneità per quanto attiene alla conoscenza dei riferimenti alle istituzioni sovranazionali e dei temi di educazione civica. Attraverso i quesiti il candidato è sollecitato a collocare gli eventi nella corretta successione cronologica e nei contesti spazio-temporali di riferimento ed è posto nella condizione di mostrare la sua padronanza di concetti chiave della storiografia. c) 9 quesiti di Geografia, vertenti su tutto il programma concorsuale. I quesiti sono stati concepiti in una prospettiva tesa a valorizzare anche la progettazione interdisciplinare, al fine di accertare il possesso di conoscenze e di competenze adeguate rispetto ai contenuti della disciplina, ai suoi fondamenti epistemologici, alle teorie più recenti e agli aggiornamenti significativi sul piano delle metodologie didattiche disciplinari, con riferimento ai nuclei tematici indicati dal programma concorsuale, alle Indicazioni nazionali e alle Linee guida vigenti. Nella selezione delle risposte ai quesiti, il candidato è quindi chiamato a esercitare le proprie competenze anche attraverso la capacità di connessione tra i contenuti dei singoli nuclei tematici. I blocchi di domande delle diverse sessioni sono equipollenti per numero di argomenti affrontati e per difficoltà. I cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue sono così distribuiti: a) due quesiti (Content comprehension) richiedono la lettura di un breve brano (65-100 parole) di argomento generale (ad esempio turismo, educazione, apprendimento ecc.) e l'individuazione della risposta che meglio corrisponde al contenuto del testo all'interno di 4 possibili opzioni; b) un quesito (Lexis in context) richiede la lettura di un breve testo (60-90 parole) e l'individuazione del significato più appropriato di una espressione del testo fra le 4 proposte; c) due quesiti (rispettivamente Grammar e Lexis) riguardano la grammatica della frase e le scelte lessicali nella frase e richiedono l'identificazione della risposta appropriata fra le 4 proposte. Per le competenze richieste, i/le candidati/e potranno fare riferimento ai relativi descrittori di competenze del Quadro di Riferimento Europeo per il livello B2. I cinque quesiti a risposta multipla finalizzati all'accertamento delle competenze digitali sono funzionali alla verifica delle conoscenze relative ai principali riferimenti normativi-culturali, applicazioni e strumenti per un'integrazione significativa del digitale nell'azione didattica. Nell'elaborazione dei quesiti è stata posta una specifica attenzione a richiamare

contenuti e soluzioni connessi al Piano Nazionale Scuola Digitale e ai modelli di riferimento sulle competenze digitali, elaborati dal Centro Comune di Ricerca europeo, “DigCompEdu” e “DigComp 2.1.” (cfr. doc. 5: Quadri di riferimento A022).

L’Amministrazione resistente ha dato prova di non aver compiutamente rispettato le linee guida previste, non avendo consentito alla ricorrente di poter dimostrare le sue competenze, in considerazione della errata predisposizione delle risposte indicate per i quesiti somministrati.

A titolo esemplificativo si rappresenta all'Ecc.mo T.A.R. adito che la ricorrente è stata ampiamente pregiudicata nei quesiti n. 45), 35), 27) e 12) per i motivi di seguito esposti.

1. QUESITO N. 45:

DOMANDA 45

*Da' be' rami scendea
(dolce ne la memoria)
una pioggia di fior' sovra 'l suo grembo;
et ella si sedea
humile in tanta gloria,
coverta già de l'amoroso nembo.
Qual fior cadea sul lembo,
qual su le treccie bionde,
ch'oro forbito et perle
eran quel dí a vederle;
qual si posava in terra, et qual su l'onde;
qual con un vago errore
girando pareva dir: Qui regna Amore.*

Nella citazione della IV stanza della canzone di Francesco Petrarca *Chiare, fresche e dolci acque*, quale verso costituisce l'inizio della sirima?

a	Qual fior cadea sul lembo	x
*b	Qual su le treccie bionde	
c	Da' be' rami scendea	
d	Qual con un vago errore	

Punteggio: 0,00

La ricorrente forniva la risposta “Qual fiore cadea sul lembo”, mentre veniva considerata corretta quella “Qual su le treccie bionde”.

La domanda contestata richiedeva di individuare il verso che costituisce l'inizio della sirima (o sirma) nella IV stanza della canzone di Francesco Petrarca *Chiare, fresche e dolci acque*.

L'ultimo verso (“Qual fior cadea sul lembo”) è tradizionalmente indicato come la chiave della stanza che, tuttavia, non ha una classificazione univoca. Sebbene sia da molti

considerata un verso autonomo, molti altri studiosi la considerano parte integrante della sirma, di cui costituisce il primo verso, in funzione di collegamento (concatenatio) con la fronte (o il secondo piede).

Si veda a tal proposito Ciociola, alla voce “Canzone”, in *Enciclopedia dell’italiano*, diretta da Raffaele Simone, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. I, 2010, p. 171: “A partire da Dante, è frequente che il primo verso della sirma rimi con l’ultimo del secondo piede (concatenatio)” (si veda anche il link alla voce online https://www.treccani.it/enciclopedia/canzone_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/).

In particolare, riguardo alla struttura metrica della canzone petrarchesca in oggetto *Chiare, fresche e dolci acque*, disponiamo della dettagliata descrizione di Pietro G. Beltrami, rinomato professore di Filologia romanza, nonché uno dei maggiori esperti attualmente in circolazione di metrica italiana, autore di svariati manuali di metrica, adottati come testi di riferimento in numerosi corsi di laurea. Nel suo volume *Gli strumenti della poesia*, Bologna, Il Mulino, 1996; Nuova ed. 2002, Beltrami descrive la canzone antica o petrarchesca (§§ 153-164), facendo riferimento specifico al componimento *Chiare, fresche e dolci acque*. Si riporta di seguito la scansione metrica fornita da Beltrami (p. 100) (Cfr. doc. 6: Estratto Manuale Beltrami):

I	piede	a	Chiare, fresche et dolci ACQUE,
		b	ove le belle mEMBRA
		C	pose colei che sola a me par
II	piede	a	dONNA;
		b	gentil ramo ove piACQUE5
		C	(con sospir’ mi rimEMBRA)
sirma		c	a lei di fare al bel fianco colONNA;
		d	herba et fior’ che la gONNA
		e	leggiadra ricovERSE
		e	co l’angelico sENO;10
		D	aere sacro, serENO,
		f	ove Amor co’ begli occhi il cor
		F	m’apERSE:
			date udienza insiEME

I	piede	a	a le dolenti mie parole estr	EME.	
		b			15
		C	S'egli è pur mio dest	INO,	
II	piede	a	e 'l cielo in ciò s'ad	OPRA,	
		b	ch'Amor quest'occhi lagrimando		
		C	chi	UDA,	
sirma		c	qualche gratia il mesch	INO	20
		d	corpo fra voi ric	OPRA,	
		e	e torni l'alma al proprio albergo		
		e	ign	UDA.	
		D	La morte fia men cr	UDA	
		f	se questa spene	pORTO	25
		F	a quel dubbioso p	ASSO:	
			ché lo spirito	IASSO	
			non poria mai in più riposato	pORTO	
			né in più tranquilla	fOSSA	
congedo		D	fuggir la carne travagliata et l'OSSA.		66
		f			
		F	...		

Se tu avessi ornamenti quant'ài
voglia,
potresti arditamENTE
uscir dal boscho, et gir in fra la
gENTE.

Escludendo il congedo, secondo Beltrami (§ 155, p. 101; § 158, p. 102), ogni stanza è articolata in due parti principali: la prima è costituita da due piedi (oggi per lo più nota come fronte); la seconda, detta sirma, non può essere suddivisa ulteriormente, motivo per il quale è detta indivisibile. Riprendendo le parole di Beltrami (§ 159, p. 102): "Nell'esempio, il primo verso della sirma rima con l'ultimo del secondo piede. Questa rima si dice concatenatio [concatenazione], e si è stabilizzata con Dante; dopo di lui è raro che manchi (è sempre presente in Petrarca). La stessa figura è detta anche chiave" [grassetto

aggiunto]. Com'è chiaro dal passo riportato, nei manuali specializzati la chiave è considerata parte della sirma, di cui rappresenta il primo verso, e non un elemento a sé stante.

In merito a questo tema si è espresso con specifica perizia lo stesso professor Beltrami (cfr. doc. 7: *Parere sirma Prof. Beltrami*).

Tale ripartizione è accolta in numerosi manuali di metrica e di storia della letteratura italiana nonché nelle principali edizioni critiche del Canzoniere di Petrarca. Si vedano i seguenti esempi, raggruppati per tipologia:

- *Manuali di metrica in uso nelle università (Cfr. doc. 8: Estratti Manuali di metrica):*
 - Beltrami, Pietro, *La metrica italiana*, Bologna, Il Mulino, 1991, Nuova ed. 1994, p. 61.
 - Elwert, W. Theodor, *Versificazione italiana dalle origini ai giorni nostri*. Firenze, F. Le Monnier, 1973, p. 119.
 - Orlando, Sandro, *Manuale di metrica italiana*. Bompiani, 1993, pp. 107-111.
 - Pazzaglia, Mario, *Manuale di metrica italiana*, Sansoni Editore, 1990, pp. 97-98.
- *Manuali di storia della letteratura italiana (molti di questi in uso nelle università) (Cfr. doc. 9: Estratti Manuali Storia della letteratura italiana):*
 - Contini, Gianfranco, *Letteratura italiana delle origini*, Italia, Rizzoli Libri, 2013, p. 595.
 - Baldi, Guido, Giusso, Silvia, Razetti, Mario, Zaccaria, Giuseppe, *I classici nostri contemporanei*, vol. 1, Paravia, 2016.
 - Ferroni, Giulio, *Storia della letteratura italiana. Dalle origini al Quattrocento*, Milano, Einaudi Scuola, 1991, p. 499.
 - Luperini, Romano, Cataldi, Pietro, Marchiani, Lidia, Marchese, Franco, *Liberi di interpretare*, vol. 1A, Palumbo editore, 2019, p. 112.
 - Segre, Cesare, Martignoni, Clelia, *Guida alla letteratura italiana: testi nella storia*, Milano, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 1991, p. 619.
 - Tellini, Gino, *Letteratura italiana. Un metodo di studio*, Firenze, Le Monnier Università, 2011, p. 53.
 - Terrile, Alessandra, Biglia, Paola, Terrile, Cristina, Zefiro. *Letteratura italiana. Dalle origini al Cinquecento*, vol. 1, Paravia, pp. 527-528.
- *Edizioni critiche del Canzoniere (Cfr. doc. 10: Estratti Edizioni critiche Canzoniere):*
 - Bettarini, Rosanna (a cura di), *edizione critica Canzoniere. Rerum Volgarium Fragmenta*, Torino, Giulio Einaudi Editore, 2005, p. 590.

- Savoca, Giuseppe (a cura di), edizione critica *Rerum Volgarium Fragmenta*, Firenze, Leo S. Olschki 2008, p. 209.

Secondo tali autori le strofe della canzone petrarchesca e in particolare di Chiare, fresche e dolci acque sono costituite da due piedi abC e una sirma cdeeDfF, comprendente la chiave.

Seguendo, dunque, le indicazioni appena riportate sulla scansione della canzone petrarchesca, la stanza riprodotta nella predetta domanda dovrebbe essere così suddivisa:

I	piede	a	Da' be' rami scend	EA	40
		b	(dolce ne la mem	ORIA)	
		C	una pioggia di fior' sovra 'l suo		
II	piede	a	gr	EMBO;	
		b	et ella si sed	EA	
		C	humile in tanta gl	ORIA,	45
sirma		c	coperta già de l'amoroso n	EMBO.	
		d	Qual fior cadea sul l	EMBO,	
		e	qual su le treccie bi	ONDE,	
		e	ch'oro forbito et p	ERLE	
		D	eran quel dì a ved	ERLE;	50
		f	qual si posava in terra, et qual su		
		F	l'ONDE;		
			qual con un vago err	ORE	
			girando pareva dir: Qui regna Am	ORE.	

Il verso iniziale della sirma risulta quindi il v. 46 "Qual fior cadea sul lembo", ovvero la risposta fornita dalla ricorrente, e non il v. 47 "qual su le treccie bionde", ossia la risposta indicata come corretta dal Ministero.

In conclusione, si riconosce che per tradizione è invalso l'uso di considerare separatamente il verso chiave, come fanno molti manuali; tuttavia, altrettanti manuali, tra cui saggi specialistici redatti da alcuni tra i più autorevoli filologi italiani, sostengono che nella canzone petrarchesca la chiave sia parte della sirma e ne costituisca il primo verso.

Pertanto, poiché la risposta considerata corretta dal Ministero non è l'unica possibile (se non anche la meno rigorosa), si chiede di riconoscere come risposta corretta la risposta "Qual fior cadea sul lembo".

Tale prospettiva è confermata, del resto, anche da linguisti contemporanei come il Prof. Massimo Arcangeli, professore ordinario di Linguistica italiana presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell'Università di Cagliari il quale, nella perizia resa che si allega in atti, ha riconosciuto quanto in tale sede espresso (Cfr. doc. 11: Perizia sirma Prof. Arcangeli).

Alla luce di quanto sopra espresso, si chiede all'Ecc.mo T.A.R. adito di ordinare alla resistente Amministrazione la rivalutazione del quesito in oggetto, al fine di considerare come corretta la risposta fornita dalla ricorrente, in luogo di quella individuata come tale dal Ministero.

2. QUESITO N. 35:

DOMANDA 35

"Gli avevo chiesto se poteva farmi un favore, ebbene ha rifiutato".

Quale funzione svolge la congiunzione *ebbene*?

a	Esplicativa	
*b	Conclusiva	
c	Avversativa	X
d	Disgiuntiva	

Punteggio: 0.00

La ricorrente forniva la risposta "Avversativa", mentre veniva considerata corretta quella "Conclusiva".

Nel contestato quesito, oltre alla risposta evidenziata come corretta dal Ministero, risulta essere altresì esatta anche la risposta "Avversativa".

In genere la congiunzione "ebbene" ha funzione conclusiva.

Tuttavia, il quesito non chiedeva quale fosse la funzione generale svolta dalla congiunzione, su cui ovviamente non ci sono dubbi, ma circoscrive l'ambito, fornendo una

frase specifica da analizzare. Di conseguenza, in riferimento alla frase indicata, la congiunzione “ebbene” assume un valore avversativo, in quanto sostituibile con la congiunzione “ma”.

La frase ha senso logico pertanto come avversativa.

Il potenziale valore avversativo è inoltre attestato nel dizionario Disc Dizionario italiano (di Francesco Sabatini, Vittorio Coletti, pubblicato da Giunti Editore): la congiunzione “ebbene” può essere utilizzata con valore avversativo per segnalare una decisione o una circostanza contrarie all’aspettativa.

Inoltre, il Grande Dizionario della Lingua Italiana (di Salvatore Battaglia – Unione Tipografica – Editrice Torinese), al punto 4 tra i significati di ebbene, riporta la congiunzione avversativa eppure (cfr. doc. 12: Estratti Manuali).

Allo stesso modo, in relazione al quesito contestato, si sono espressi Professori esperti nella materia in oggetto, i quali hanno confermato quanto in tale sede dedotto.

In particolare, il Prof. Massimo Arcangeli, professore ordinario di Linguistica italiana presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell'Università di Cagliari, nella perizia rilasciata in relazione al succitato quesito, si è così espresso: “[...] è altrettanto ovvio che nell'esempio “Gli avevo chiesto se poteva farmi un favore, ebbene ha rifiutato”, la specifica mansione rivestita da “ebbene” è quella di una congiunzione francamente avversativa (e subordinatamente conclusiva). [...] una semplice riprova a dimostrazione che, nell'esempio proposto nel test, si è di fronte a un “ebbene” con valore prioritariamente avversativo? Se proviamo a sostituire “ebbene” con “dunque” (o con altre congiunzioni altrettanto sinceramente conclusive) l'enunciato diventa illogico, e perciò agrammaticale: **Gli avevo chiesto se poteva farmi un favore, dunque ha rifiutato” (cfr. doc. 13: Perizia Prof. Arcangeli).

Ciò è stato altresì confermato dal Prof. Serianni - ordinario di Storia della lingua italiana nell'Università “La Sapienza”, socio nazionale dell'Accademia della Crusca -, dal Prof. Coletti – Professore emerito di Storia della lingua italiana presso l'Università di Genova e consigliere dell'Accademia della Crusca, dal Prof. De Blasi – professore ordinario di Storia della lingua italiana presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico II” e accademico della Crusca, dal Prof. Banfi – professore ordinario di Glottologia e linguistica presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e accademico corrispondente

della Crusca – dal Prof. Ruffino, docente dell'Università degli Studi di Palermo e Accademico ordinario della Crusca e dal Prof. Avolio, ordinario presso l'Università degli Studi di L'Aquila nella materia di "Linguistica Italiana" (cfr. doc.ti 14 - 19: Consulenza Prof. Serianni; Parere Prof. Coletti; Parere Prof. De Blasi; Parere Prof. Avolio; Parere Prof. Banfi; Parere Prof. Ruffino).

In particolare il Prof. De Blasi, accademico della Crusca e linguista presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", nella consulenza linguistica resa in relazione al predetto quesito, si è così espresso: "In merito alla domanda n.[...] affermo che il valore di "ebbene" va qui valutato in rapporto alla funzione svolta nello specifico contesto esemplificato ("Gli avevo chiesto se poteva farmi un favore, ebbene ha rifiutato"). Secondo il mio parere, in questo caso il valore di "ebbene" è compatibile con una funzione avversativa. La conferma si può ottenere attraverso una sostituzione: se in luogo di "ebbene" si inserisse un "ma", il senso complessivo della frase non subirebbe variazioni".

3. QUESITO N. 27:

DOMANDA 27

"Se insistiamo a tenere il volume così alto, non ci faranno venire più a suonare in questo spazio".

In quale funzione è usato il verbo *fare* nel periodo precedente?

a	Ausiliare	
b	Servile	
c	Fraseologica	x
*d	Causativa	

Il Ministero indica come risposta corretta la lettera (d), funzione "Causativa". Tuttavia, negli studi del settore la classificazione del verbo *fare* non risulta univoca né la sua funzione in questo periodo può ritenersi causativa.

Riguardo alla classificazione, innanzitutto, il verbo *fare* + infinito non riceve da tutte le grammatiche in circolazione la stessa collocazione.

Per alcuni manuali sarebbe da ricondurre ai verbi fraseologici di cui i verbi causativi (come *fare* e *lasciare*) costituiscono una sottocategoria. Si vedano ad esempio i seguenti manuali, tra i più diffusi nelle scuole (Cfr. doc. 20: Estratti Manuali grammatica lingua italiana):

- G. Pittàno, M. Anzi, L. Gerosa, *Una per tutti. Grammatica della lingua italiana*, Torino, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2013.

- M. Sensini, *In chiaro. Dalle conoscenze alle competenze linguistiche*, Milano, 2014.

- R. Zordan, *A rigor di logica*, Milano, Fabbri, 2019.

Per altri, i verbi fare e lasciare devono essere classificati come verbi modali (o servili). Si veda:

- P. Trifone, M. Palermo, *Grammatica italiana di base*, Bologna, Zanichelli, 2014, p. 130.

Entrando nel merito specifico della domanda, che riguardava la funzione del verbo fare, occorre ragionare sul valore semantico della costruzione.

Nel periodo specifico oggetto della domanda, il verbo fare non ha funzione causativa. Infatti, l'Iniziatore dell'azione, ovvero il soggetto sottinteso "loro" della proposizione principale, non causa l'azione dell'Esecutore, ma è usato piuttosto come un verbo polirematico, anche detto sintagmatico. Il verbo fare non ha qui alcun valore imperativo.

Si veda Simone (Simone, Raffaele, voce "Costruzione causativa", in *Enciclopedia dell'Italiano*, 2010, disponibile online: [https://www.treccani.it/enciclopedia/costruzione-causativa_\(Enciclopedia-dell'Italiano\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/costruzione-causativa_(Enciclopedia-dell'Italiano)/)): le false causative comprendono "costruzioni che, pur avendo l'aspetto esterno di una causativa, non codificano una situazione di controllo dell'Iniziatore sull'Esecutore".

In questo caso specifico, la costruzione di fare + venire sembra servire più che altro per rendere venire, normalmente intransitivo, un verbo transitivo. È lo stesso caso evidenziato da Simone (2010) all'esempio (24) della voce già citata: "a che ora fanno uscire [transitivo] i bambini da scuola?". Insomma, riprendendo ancora una volta le parole di Simone (2010): "l'italiano tende a estendere l'uso delle causative ben al di là della codifica di situazioni realmente causative".

Dal momento che nella domanda era chiesta la funzione del verbo fare e non il tipo di costruzione e poiché il valore causativo espresso dalla costruzione è nullo si può anche arrivare a ritenere che la risposta (d) funzione "causativa" non sia corretta.

Per tale quesito il sistema contrassegna come corretta la risposta d (“causativa”), tuttavia sussistono alcune criticità che minano l’assoluta univocità di detta opzione di risposta. Tali aspetti riguardano: la riconducibilità del valore causativo del verbo fare sia alla funzione servile sia a quella fraseologica; la formulazione del quesito, che interroga la candidata sulla funzione del verbo fare e non sul tipo di costruzione in cui è utilizzato.

Innanzitutto, il quesito e le opzioni di risposta così formulati non tengono conto del fatto che la dottrina riconduce il valore causativo del verbo fare talora alla categoria dei verbi servili, talora alla categoria dei verbi fraseologici.

A complicare il quadro sopra delineato, è il fatto che, come detto precedentemente, secondo alcuni manuali, il verbo fare in unione a verbi all’infinito e con valore causativo sia da ricondurre alla funzione fraseologica ovvero i verbi causativi costituirebbero una sottocategoria dei verbi fraseologici. Si vedano ad esempio i manuali citati sopra.

In altre parole, la dottrina non è unanime nello stabilire la funzione del verbo fare con valore causativo. Quello che è certo è che, a seconda delle fonti, sia l’opzione servile sia l’opzione fraseologica possono ricomprendere l’opzione causativa, pertanto né l’opzione servile né l’opzione fraseologica possono essere considerate risposte errate. Questo fatto mina i requisiti di certezza ed univocità della soluzione che l’Amministrazione somministrante i quiz a risposta multipla (T.A.R. Lombardia Milano sez.I, 29 luglio 2011, n.2035; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591) deve garantire.

Inoltre, non può neppure essere sostenuto in modo inequivocabile che, in ogni caso, “funzione causativa” rappresenti un’opzione di risposta più precisa rispetto a “funzione servile” e “funzione fraseologica”. Ciò che può essere considerato certamente causativo è la costruzione della struttura “non ci faranno venire (più a suonare)” (verbo fare seguito da verbo all’infinito), ma non la funzione svolta dalla costruzione medesima: infatti, sul piano semantico, il valore causativo della struttura “non ci faranno venire (più a suonare)” è quantomeno da dimostrare.

La costruzione causativa è tipica della lingua italiana ma, come rileva lo studioso Raffaele Simone, quest’ultima «tende a estendere l’uso delle causative ben al di là della codifica di situazioni realmente causative». Non a caso, vengono individuate tre tipologie di costruzioni causative, le prime dette «false causative», le seconde definite «casi di

significato ambiguo» e solamente le terze riconosciute come «'vere' causative» (Simone 2010, p. 193).

Secondo lo studioso, affinché una costruzione possa definirsi realmente causativa devono essere presenti due agenti, l'Iniziatore (soggetto del verbo fare) e l'Esecutore (soggetto logico dell'infinito retto dal verbo fare), i quali intrattengono un rapporto di natura imperativa e gerarchica: l'Iniziatore esercita una forza causativa tale da indurre l'Esecutore a compiere un'azione sulla quale quest'ultimo non ha alcuna responsabilità o potere decisionale (Simone 2010, p. 192). Dagli esempi (28) «l'imperatore fece costruire una flotta ai marinai» e (29) «il comandante ha fatto spostare il reggimento in un altro reparto» si evince che l'Iniziatore (imperatore, comandante) ha un grado elevato di controllo sull'Esecutore ma un modesto livello di azione (comanda, impone, obbliga), mentre l'Esecutore non ha alcun potere causale dell'azione ma è colui che la esegue (costruisce, sposta).

Tali requisiti non sono rintracciabili nel caso specifico, la costruzione “non ci faranno venire (più a suonare)”, dato che l'Iniziatore (loro) non esercita un potere che causa l'emissione di un comportamento da parte dell'Esecutore, ma piuttosto fa in modo che l'Esecutore (noi) consegua o non consegua un dato fine (venire a suonare ancora in un certo spazio). In altre parole, l'Esecutore non è un vero esecutore, ma piuttosto un beneficiario dell'azione dell'Iniziatore (Simone-Cerbasi 2001, p. 458). Inoltre, l'Esecutore esercita un certo potere causale sull'ottenimento o non ottenimento del beneficio («se insistiamo a tenere il volume così alto [...] »), aspetto che non è ammesso nelle costruzioni causative propriamente dette. Questi aspetti riconducono “non ci faranno venire (più a suonare)” alla casistica delle false causative, per le quali Simone fornisce gli esempi (21a) «la zia ha fatto mangiare al nipote una buonissima torta», (21b) «la zia fa trovare la cena pronta a suo nipote», (21c) «fatemi avere notizie» e (22d) «mi fai lavare le mani?» (Simone 2010, p. 193 e Simone-Cerbasi 2001 p. 458).

Inoltre, secondo Simone, un'altra caratteristica delle false causative è che la combinazione del verbo fare unito a verbi all'infinito serve a rendere transitivi verbi originariamente intransitivi, si vedano gli esempi (23) «hanno finalmente fatto partire [transitivo] il treno» e (24) «a che ora fanno uscire [transitivo] i bambini da scuola?» (Simone 2010, p.193). La costruzione “non ci faranno venire (più a suonare)” rispetta

anche tale caratteristica, dato che il verbo venire, normalmente intransitivo, diventa transitivo dotato di complemento oggetto diretto (“ci”, cioè “noi”).

Un’ulteriore criticità è rappresentata dal fatto che l’Iniziatore in “non ci faranno venire (più a suonare in questo spazio)” non è identificabile con certezza. Potrebbe essere un soggetto personale “loro, essi” (i gestori dello spazio?), ma è il caso di notare che il verbo (non ci) faranno può essere interpretato anche come un costrutto verbale impersonale alla terza persona plurale ovvero un verbo senza un riferimento specifico a chi o cosa sia il soggetto di (non) faranno e il cui scopo è indicare una situazione di permesso e divieto. In altre parole, per il caso specifico la lingua italiana permette persino di escludere del tutto l’esistenza di un Iniziatore con potere causale.

In conclusione, il quesito pone davanti alla candidata una struttura solo formalmente causativa, in cui: l’Iniziatore, qualora ipotizzato, non ha un reale ruolo causativo e non è necessario che lo abbia; la presenza dell’Iniziatore non è appurabile e non è necessaria a determinare l’azione dell’Esecutore.

Dal momento che: i) il valore causativo del verbo fare può essere, in base alla scuola di pensiero, ricondotto alla funzione servile o alla funzione fraseologica, ii) il quesito riguarda non il tipo di costruzione, ma la funzione del verbo fare, iii) non risulta che tale funzione sia realmente causativa, la candidata ritiene che la mancata attribuzione del punteggio per la risposta indicata (c), “fraseologica”, sia da imputarsi esclusivamente all’Amministrazione che ha prodotto e somministrato la prova.

4. QUESITO N. 12:

DOMANDA 12

*Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira,
che fa tremar di claritate l’âre,
e mena seco Amor, sí che parlare
null’om non può, ma ciascun ne sospira?*

Chi è l'autore di questi versi?

a	Cino da Pistoia	
*b	Guido Cavalcanti	
c	Dante	
d	Guido Guinizzelli	x

Punteggio: 0,00

La ricorrente forniva la risposta “Guido Guinizzelli”, laddove invece il Ministero resistente considerava esatta “Guido Cavalcanti”.

Si contesta tale quesito in quanto la sua presenza nella prova concorsuale è in evidente contrasto con il Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta – Classe di concorso A022 reso noto ai candidati circa due settimane prima dell'espletamento della prova.

Nel predetto documento viene specificato che, tra i 22 quesiti di letteratura e lingua italiana, “sono stati inclusi quesiti su opere letterarie dal Trecento al Novecento”.

Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta -Classe di concorso A022

In particolare i quaranta quesiti distinti per la classe di concorso A022 sono così distribuiti, per entrambe le sessioni previste:

- a) 22 quesiti di Letteratura italiana e Lingua italiana, vertenti su tutto il programma concorsuale. Sono stati inclusi quesiti su opere letterarie dal Trecento al Novecento, ivi compresa la conoscenza integrale e l'esegesi della *Commedia* dantesca, conformemente al programma. Sono stati proposti brevi testi in prosa e in poesia, da comprendere nel significato e nei caratteri linguistici, stilistici, retorici. Sono stati proposti quesiti di riconoscimento e attribuzione dei testi ai rispettivi autori e di collocamento nel contesto storico-letterario, anche in relazione al rapporto tra la letteratura italiana e le più importanti letterature straniere, sempre conformemente al programma. Sono stati altresì inseriti in maniera proporzionale quesiti di riflessione metalinguistica ai diversi livelli di analisi sintattica e morfologica, conformemente al programma.

Fermo restando che Guido Cavalcanti (1258 ca. – agosto 1300) è autore che rientra nel programma concorsuale (D.D. 499/2020 all. A), il Quadro di riferimento ha però lasciato intendere che, sugli autori fino al Duecento compreso, la natura dei quesiti sarebbe stata differente da quanto specificato sulla storia letteraria dal Trecento al Novecento. Il sonetto oggetto del quesito, “Chi è questa che ven ch'ogn'om la mira” (sonetto IV delle Rime), non è certamente databile dal 1301 in poi, pertanto la presenza di tale quesito discorda con quanto enunciato nel Quadro di riferimento, il cui scopo doveva essere dare indicazioni ai candidati e non fuorviarli.

L'appartenenza di Cavalcanti e delle sue opere al Duecento è fatto assolutamente noto ed è confermato da numerosi testi scolastici e di storia della letteratura (si vedano fonti esposte di seguito).

(Fonte) *Poeti del Duecento*, a cura di Gianfranco Contini, Milano-Napoli 1960. Cavalcanti e il sonetto *Chi è questa che ven ch'ogn'om la mira* sono trattati nel volume II (si cfr. anche Ferri-Mattei-Calvani, *Nuovo Amico Libro. Letteratura*, Milano 2019; Franz-Damele, *Compagni di viaggio. La letteratura dalle origini a oggi*, Torino 2017):

POETI DEL DUECENTO	
TOMO II	
VI	
LAUDE	
LAUDA DEI SERVI DELLA VERGINE	7
LAUDE CORTONESI	11
JACOPONE DA TODI	61
VII	
POESIA DIDATTICA DELL'ITALIA CENTRALE	
BRUNETTO LATINI	169
DETTO DEL GATTO LUFESCO	285
GARZO	295
DAL BESTIARIO MORALIZZATO DI CURPIO	313
LA GIOSTRA DELLE VIRTÙ E DEI VIZI	319
VIII	
POESIA «REALISTICA» TOSCANA	
RUSTICO FILIPPI	353
SER JACOPO DA LEGNA	365
CECCO ANGIOLIERI	367
FOLGORE DA SAN GIMIGNANO	403
CENNE DA LA CHITARA	421
CANZONE DEL FRATELLINO BRANDINO	435
IX	
DOLCE STIL NOVO	
GUIDO GUINICELLI	447
GUIDO CAVACANTI	487

In sostanza, il Quadro di riferimento ha fornito ai candidati un'indicazione ben precisa sulla natura e organizzazione dei quesiti sulla letteratura italiana, indicazione che non è stata però rispettata nella prova concorsuale.

Sulla base di quanto esposto, appare dunque evidente come l'Amministrazione resistente ha articolato i quesiti in aperta violazione di legge, contemplando risposte che non trovano univoco conforto nei manuali di riferimento.

Il Ministero dell'Istruzione è così incorso nella manifesta violazione dell'art. 35 del D.lgs. n. 165/2001 il quale, in tema di "Reclutamento del personale", così prevede: "1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità. 2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i

figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.

Nel caso di specie, la resistente Amministrazione non ha concretamente accertato le competenze e professionalità richieste per la classe di concorso di appartenenza della ricorrente, in quanto ha programmato la prova scritta inserendo risposte non univoche o non pertinenti con quanto inserito nei Quadri di riferimento, che hanno impedito la corretta valutazione della prova della candidata.

In relazione alla contestazione di quiz di una prova concorsuale, si è più volte espressa la giurisprudenza amministrativa nel senso di riconoscere che: “Va rammentato come, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni espresse da una Commissione di concorso nelle prove scritte e orali dei candidati, espressione di discrezionalità tecnica, presupponga, in ogni caso, che dette valutazioni siano inficiate ictu oculi da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell'arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti. In particolare, “le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia

discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà *ictu oculi* rilevabile. Ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica; stante, *invero*, il diverso rilievo ed ambito concettuale, che assumono i due vizi, l'uno non può essere arbitrariamente dedotto dall'altro e, soprattutto, un giudizio critico negativo reso dalla Commissione esaminatrice mediante punteggio numerico non risulta affetto né da profili di insufficienza, né da profili di irrazionalità solo perché il giudice, senza rilevare alcuna concreta eclatante discrasia tra la votazione negativa attribuita e il contenuto degli elaborati, decida di sostituire (indebitamente) la propria competenza a quella specifica riconosciuta dall'ordinamento alla Commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati." (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871; Sez. V, 19 novembre 2018, n. 6518; Sez. IV, 20 dicembre 2017, n. 5982 e 5 gennaio 2017, n. 11)" (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 2314/2018; Sent. Consiglio di Stato n. 2296/2022; Sent. Consiglio di Stato n. 1568/2021).

Nel caso di specie non si controverte su una valutazione relativa alla discrezionalità della Amministrazione, trattandosi di quiz per i quali non era necessaria una ulteriore motivazione in relazione alla valutazione attribuita.

La *quaestio iuris* attiene piuttosto alla manifesta illogicità delle domande poste, vizio ben rilevabile dalla mera analisi dei succitati testi, da cui emerge come siano stati somministrati quesiti mal posti o con più risposte possibili o in contrasto con quanto previsto dai Quadri di riferimento.

Il danno patito da parte ricorrente è evidente se solo si considera che la medesima, qualora avesse ottenuto la legittima valutazione del proprio elaborato, avrebbe superato la prova scritta del concorso ordinario, in considerazione del punteggio ottenuto pari a 68,00/100 laddove, per l'accesso alla prova orale, era richiesto il voto di almeno 70,00/100.

La condotta del Ministero dell'Istruzione è meritevole di essere censurata dall'Ill.mo T.A.R. adito, considerato che la docente odierna ricorrente, con l'attribuzione del corretto punteggio in relazione anche soltanto in riferimento ad una delle domande poste all'attenzione dell'Ill.mo T.A.R. adito, avrebbe ottenuto la votazione complessiva di 70,00/100 e dunque partecipato alla prova orale.

Ciò impone una riflessione anche in ordine alla cosiddetta "prova di resistenza". Come avvalorato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato: "In presenza di controversie aventi ad oggetto selezioni pubbliche, non si può prescindere dalla verifica della c.d. prova di resistenza, con riferimento alla posizione della parte ricorrente rispetto alla procedura le cui operazioni sono prospettate come illegittime, dovendosi dichiarare inammissibile il gravame laddove, in esito ad una verifica a priori, risulti che la parte ricorrente non otterrebbe il bene-interesse per cui lotta, in caso di accoglimento del ricorso" (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 2304/2022; sentenza Consiglio di Stato n. 881/2022).

Nel caso di specie, con il riconoscimento della erroneità della valutazione di anche soltanto di un quesito in relazione alla prova scritta sostenuta dalla ricorrente, la medesima potrebbe avere accesso alla prova orale e dunque aspirare alla immissione in ruolo.

Tanto è sufficiente per riconoscere la manifesta fondatezza del ricorso in tale sede azionato, avendo la ricorrente pieno diritto alla rivalutazione del proprio elaborato, ai fini della ammissione alla prova orale del concorso ordinario in oggetto.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/01. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Sulla base di quanto suesposto, la ricorrente ha pieno diritto ad essere ammessa alla prova orale, in considerazione delle gravi illegittimità perpetrate dall'Amministrazione resistente in sede di programmazione della prova scritta del concorso in oggetto.

Il mancato inserimento della ricorrente all'interno dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale è imputabile esclusivamente alla illegittima condotta dell'Amministrazione la quale, programmando la prova scritta in palese violazione di legge, ha impedito alla medesima di superare la prova scritta.

Se l'Amministrazione resistente avesse programmato i quesiti della prova scritta in conformità ai Quadri e alla letteratura di riferimento, la ricorrente avrebbe certamente superato la prova ed avrebbe avuto accesso alla successiva prova orale.

Ciò soprattutto in considerazione del punteggio pari a 68,00/100 ottenuto: con soli 2,00 punti in più – corrispondenti alla positiva risposta ad un quesito – parte ricorrente avrebbe superato la prova scritta ed avrebbe avuto accesso alla successiva prova orale.

Tale circostanza nel caso di specie non si è verificata, per esclusiva responsabilità della resistente Amministrazione, la quale ha impedito alla ricorrente di dimostrare le sue conoscenze nel settore di cui alla classe di concorso di appartenenza.

Alla ricorrente non sono state riconosciute tutte quelle garanzie previste dall'art. 35 comma 3 del D. Lgs. n. 165/01 che, in tema di "Reclutamento del personale", dispone che: "3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali".

Ebbene, nel caso che ci occupa, l'Amministrazione ha chiaramente violato i criteri indicati diretti a garantire il corretto e trasparente espletamento delle procedure di selezione.

L'illegittimità della condotta dell'Amministrazione si rinviene nel fatto che la medesima ha indicato come corrette risposte che non lo sono in maniera univoca e inequivocabile, alla luce delle nozioni riscontrabili nei succitati manuali che dimostrano come, nei casi menzionati, le risposte corrette siano più di una e comprendano anche quelle fornite dalla ricorrente, o non sono pertinenti ai quadri di riferimento.

Il Ministero dell'Istruzione ha pertanto leso il principio di affidamento, nonché i principi di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione e, più in generale, del capo III della cosiddetta "Carta di Nizza", alla

quale nel 2009 – con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona – è stato conferito lo stesso effetto giuridico vincolante dei Trattati¹.

I provvedimenti impugnati violano i principi di pari opportunità ed uguaglianza, in quanto penalizzano ingiustamente la ricorrente, la quale ha il pieno diritto ad essere inserita tra i candidati ammessi allo svolgimento della prova orale, in considerazione delle gravi illegittimità comminate dall'Amministrazione in sede di predisposizione della prova scritta.

Il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini, che viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «civiltà europea», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, "La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario", Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui «l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto» (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

In maniera non dissimile si è espressa anche la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino «è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa» (Cassazione, sez. Trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V Trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

La Corte Costituzionale ha infatti costantemente ribadito "il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni

¹ V. in tal senso C.d.S., sez. VI, n. 2138 del 27.4.2015.

non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).

Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, è consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (ex plurimis, sentenza n. 56 del 2015)"².

La ricorrente confidava nel superamento del concorso in oggetto, in considerazione delle sue elevate professionalità e conoscenze.

Pur tuttavia, ha subito lo svolgimento di una prova in palese violazione di legge, che le ha così impedito di dimostrare le sue competenze e di accedere alla successiva prova orale, con evidente pregiudizio delle sue aspettative professionali.

^^^

Per quanto sin qui esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa:

RICORRE

ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

Essendo il ricorso assistito da fumus boni juris e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il periculum in mora, si chiede all'Ill.Mo Presidente dell'Ill.mo T.A.R. adito, per i motivi sopra indicati, di ordinare all'Amministrazione di ammettere la ricorrente allo svolgimento della prova orale, da calendarizzarsi eventualmente in una sessione suppletiva.

Appare verosimile il grave ed irreparabile danno subito dalla ricorrente dal mancato ed illegittimo superamento della prova scritta.

² Così, da ultimo, Corte Cost. n. 216 del 5 novembre 2015, che sottolinea inoltre come "la compressione di situazioni giuridiche rispetto alle quali opera un legittimo affidamento, esso non può essere perseguito senza una equilibrata valutazione comparativa degli interessi in gioco e, in particolare, non può essere raggiunto trascurando completamente gli interessi dei privati, con i quali va invece ragionevolmente temperato."

Per quanto sin qui esposto, il fumus boni iuris appare articolato e motivato. Le violazioni sopra lamentate appaiono, difatti, talmente gravi e diffuse da determinare un'inammissibile approssimazione della procedura concorsuale e comprometterne la legittimità.

In ordine al periculum in mora si desidera richiamare brevemente gli elementi accennati in fatto e la circostanza che, ai fini della effettività della tutela cautelare richiesta, a breve verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'U.S.R. di appartenenza della ricorrente il calendario della prova orale del concorso in oggetto per la classe di concorso "A022", all'interno del quale non risulterà inserito il nominativo della medesima.

Il danno grave ed irreparabile è in re ipsa, se solo si considera che il mancato superamento della prova scritta della ricorrente è imputabile alla sola condotta dell'Amministrazione, la quale ha programmato la prova scritta in palese violazione di legge, attraverso l'individuazione di risposte non univoche o difformi dal contenuto della letteratura di riferimento o non pertinenti ai quadri di riferimento.

Dai provvedimenti impugnati scaturisce dunque, per la ricorrente, una definitiva ed ingiusta preclusione che consiste nell'impossibilità di accedere alla prova orale del concorso in oggetto ed essere inserita nella graduatoria di merito che verrà stilata all'esito dello svolgimento delle prove e della successiva valutazione dei titoli.

Il danno ingiusto è evidente se solo si considera che la ricorrente ha conseguito il punteggio pari a 68/100, risultando così esclusa per un solo quesito.

Per quanto sinora esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso con ordine all'Amministrazione resistente di ammettere la ricorrente a sostenere la prova orale del concorso in oggetto, per la sua classe di concorso.

Roma, 18.05.2022

Avv. Domenico Naso

^^^

Nel merito, si chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.Mo Tribunale adito, contrariis rejectis, annullare i provvedimenti impugnati ed in ogni caso accogliere il ricorso e l'annessa domanda cautelare.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

- 1. D.D. M.I. n. 499 del 21.04.2020;*
- 2. Domanda di partecipazione;*
- 3. D.D. M.I. n. 23/2022;*
- 4. Convocazione prova scritta;*
- 5. Quadri di riferimento A022;*
- 6. Estratto Manuale Beltrami;*
- 7. Parere sirma Prof. Beltrami;*
- 8. Estratti Manuali di metrica;*
- 9. Estratti Manuali Storia della letteratura italiana;*
- 10. Estratti Edizioni critiche Canzoniere;*
- 11. Perizia Prof. Arcangeli;*
- 12. Estratti Manuali;*
- 13. Perizia sirma Prof. Arcangeli;*
- 14. Consulenza Prof. Serianni;*
- 15. Parere Prof. Coletti;*
- 16. Parere Prof. De Blasi;*
- 17. Parere Prof. Avolio;*
- 18. Parere Prof. Banfi;*
- 19. Parere Prof. Ruffino;*
- 20. Estratti Manuali grammatica lingua italiana.*

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 18.05.2022

Avv. Domenico Naso

^^^

*ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.*

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di ammissione della ricorrente allo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, per la classe di concorso di appartenenza della medesima;*
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che hanno superato la prova scritta della procedura in oggetto, per la classe di concorso di appartenenza della ricorrente;*

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;*
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;*
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che "Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";*
- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che "Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";*
- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.*

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FORMULA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

nei confronti di tutti i docenti individuati tra i candidati ammessi allo svolgimento della prova orale, per la classe di concorso di appartenenza della ricorrente, attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'Istruzione.

Roma, 18.05.2022

Avv. Domenico Naso"

^^^

- Il giudizio veniva iscritto al R.G. n. 404/2022 del T.A.R. dell'Emilia Romagna, Sezione I, il quale, con Decreto Presidenziale n. 136/2022 del 31/05/2022, autorizzava l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, adempimento che veniva effettuato da parte ricorrente il 06/06/2022.

- All'esito della camera di consiglio del 29/06/2022 il T.A.R. dell'Emilia Romagna, con ordinanza n. 344/2022, in accoglimento dell'istanza cautelare avanzata da parte ricorrente, così disponeva: *"Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna Bologna (Sezione Prima) accoglie la suindicata domanda cautelare e per l'effetto: a) sospende l'efficacia del provvedimento impugnato e dispone l'ammissione con riserva della ricorrente a sostenere la prova orale; b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22 marzo 2023"*.

- Per effetto dell'Ordinanza citata, in data 05.09.2022 il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per l'Emilia Romagna comunicava alla ricorrente l'ammissione con riserva a sostenere la prova orale della procedura concorsuale di cui al D.D. M.I. n. 499/20 per la sua classe di concorso, calendarizzata per il giorno 11.10.2022.

- In data 25/08/2022, avverso la citata ordinanza, il Ministero dell'Istruzione proponeva appello cautelare, iscritto al R.G. n. 6830/2022, che veniva accolto con Ordinanza n. 8394/2022 del Consiglio di Stato, Sezione Settima, che così pronunciava: *"Considerato: - che il difetto di competenza prospettato dall'appellante è fondato e assume portata preliminare rispetto agli altri motivi articolati; - che, invero, la procedura concorsuale di che trattasi riveste natura nazionale, mentre la competenza riservata alla dimensione regionale concerne solamente l'espletamento delle prove e l'inserimento successivo nella graduatoria di merito per la regione verso la quale il candidato ha manifestato interesse; - che, in ragione di quanto sopra, l'appello cautelare va accolto e l'ordinanza impugnata va annullata, fatti salvi gli effetti di cui all'art. 15, comma 8, c.p.a., dichiarandosi, ai sensi dell'articolo 13 cod. proc. amm., la competenza del Tribunale amministrativo per il Lazio a trattare la controversia; Ritenuto: - di poter compensare le*

spese della presente fase; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l'appello (Ricorso numero: 6830/2022) e, per l'effetto, annulla l'impugnata ordinanza cautelare in primo grado. Dichiaro la competenza del TAR Lazio alla trattazione della presente controversia".

- Il Consiglio di Stato dichiarava pertanto l'incompetenza del T.A.R. per l'Emilia Romagna in favore di quella del T.A.R. del Lazio – Roma, rimettendo le parti dinanzi all'Organo giurisdizionale competente per la prosecuzione del giudizio.

^^^

Tutto ciò premesso la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, con il presente atto di riassunzione ex art. 15 c. 4 c.p.a., ribadisce le richieste già formulate nel ricorso introduttivo e pertanto:

RICORRE

ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 D. L. 2/7/2010 N. 104

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni iuris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, si chiede all'Ill.Mo Presidente del T.A.R. Lazio - Roma di ordinare all'Amministrazione resistente di confermare in via d'urgenza il contenuto dell'Ordinanza n. 344/2022 del T.A.R. dell'Emilia Romagna, con la quale la ricorrente è stata ammessa a partecipare con riserva alla prova orale del concorso in oggetto, già calendarizzata per il giorno 11.10.2022.

PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE MONOCRATICO.

Tenuto conto che, per effetto della Ordinanza n. 344/2022 del T.A.R. dell'Emilia Romagna, il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per l'Emilia Romagna comunicava alla ricorrente la calendarizzazione della sua prova orale per il giorno 11.10.2022, appare verosimile il grave ed irreparabile danno che la medesima subirebbe qualora le fosse negata la possibilità di poter svolgere la predetta imminente prova.

Per quanto sin qui esposto, il *fumus boni iuris* appare articolato e motivato. Le violazioni sopra lamentate appaiono, difatti, talmente gravi e diffuse da determinare un'inammissibile approssimazione della procedura concorsuale e comprometterne la legittimità.

In ordine al *periculum in mora* si desidera richiamare brevemente gli elementi accennati in fatto e la circostanza che, ai fini della effettività della tutela cautelare richiesta, la ricorrente è stata convocata per la prova orale per la imminente data del 11.10.2022, come da comunicazione che si allega in atti.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si considera che l'impossibilità per la ricorrente di poter sostenere la prova orale comporterebbe notevoli pregiudizi in capo alla stessa, consistenti nell'impossibilità di poter essere potenzialmente inserita, seppur con riserva, all'interno delle graduatorie che verranno predisposte per la sua classe di concorso, nella Regione di appartenenza.

Per quanto sinora esposto, si chiede all'Ecc.mo T.A.R. del Lazio l'accoglimento della presente istanza cautelare, con ordine all'Amministrazione resistente di convocare la ricorrente per lo svolgimento della prova orale in data 11.10.2022, a conferma di quella già calendarizzata e programmata dal Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per l'Emilia Romagna e comunicata il 05.09.2022.

Roma, 30.09.2022

Avv. Domenico Naso

^^^

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

Con la presente richiesta si chiede la conferma dell'eventuale provvedimento cautelare monocratico concesso, ovvero l'accoglimento della presente istanza cautelare collegiale.

Circa i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* già si è detto.

Si insiste dunque nell'accoglimento del ricorso con ordine all'Amministrazione resistente di convocare la ricorrente per lo svolgimento della prova orale, la cui calendarizzazione è stata programmata per il giorno 11.10.2022.

Roma, 30.09.2022

Avv. Domenico Naso

^^^

NEL MERITO

SI CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DELLE SEGUENTI

CONCLUSIONI

Voglia l'III.Mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, annullare i provvedimenti impugnati ed in ogni caso accogliere il ricorso e l'annessa domanda cautelare.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. Ricorso TAR Emilia Romagna e allegati;
2. Ordinanza TAR Emilia Romagna n. 344/2022;
3. Ordinanza Consiglio di Stato n. 8394/2022;
4. Convocazione prova orale.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che, il predetto non è dovuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 c. 6 d.P.R. n. 115/2002, non trattandosi di nuovo ricorso ma di riassunzione ai sensi dell'art. 16 c. 1 c.p.a.

Con osservanza.

Roma, 30.09.2022

Avv. Domenico Naso